

Rep. n. 197

Schema di Accordo quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - CIG 8418555B59_

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici gennaio duemilaventuno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **Graziella Speranza**, nata a Roma il quindici dicembre millenovecentosettanta, designata con provvedimento direttoriale prot. n. 2008/100494 a ricevere, quale Ufficiale Rogante Supplente dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

-Francesco Vasta, Capo Settore Approvvigionamenti *ad interim* della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il nove luglio millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'**Agenzia delle Entrate** (di seguito, per brevità, "Committente" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0009352 del 25 agosto duemilaventi, che qui si allega sub "197 a";

-Stefano Carosi, Capo Settore Acquisti dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, nato il ventitré agosto millenovecentosettantatre,

domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** (di seguito, per brevità, "Committente"), con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, 14, codice fiscale e partita Iva 13756881002, giusta delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui alla determina n. 8 del 12/05/2020, che qui si allega sub " 197 b";

- G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA (di seguito anche solo "Fornitore 1") con sede legale in San Gennaro Vesuviano (NA), via Campioni n. 30, C.F. e P.I. 08663331216, matricola INPS 5137597209-02 (sede territoriale Inps Nola), codice INAIL 201226082/79, C.C.N.L. 001 - Settore manifatturiero, in persona del Legale Rappresentante, Marianna Manzi, domiciliata per la carica ove sopra;

- MABE SRL (di seguito anche solo "Fornitore 2") con sede legale in Luisago (CO), via Industria n. 18, C.F. e P.I. 02969620133, matricola INPS 2415723889 (sede territoriale Inps Como), codice INAIL 1848745105, C.C.N.L. Terziario Confcommercio, in persona del signor Davoli Fabrizio, nato a Poviglio (RE) il 21-07-1967, residente in Boretto (RE), via Lores Boccazzi, n. 3, codice fiscale DVL FRZ 67L21 G947Q, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della società, giusta procura speciale del 16 dicembre 2020, dr. Enzo Nicolini, notaio in Como, rep. n. 2844, qui allegata sub " 197 c";

-GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. (di seguito anche solo "Fornitore 3") con sede legale in Castrovillari

	(CS), via Timpone di Scifariello snc zona P.I.P. II traversa, C.F.	
	03073420782, P.I. 03073420782, matricola INPS 2509060222 (sede	
	territoriale Inps Cosenza), codice INAIL 095701651, C.C.N.L.	
	TESSILI ARTIGIANI in persona del signor Graziano Garofalo, nato in	
	San Giorgio a Cremano (NA) il 7 settembre 1972, nella qualità di	
	procuratore speciale della predetta società nominato con procura	
	speciale del 17 dicembre 2020 a rogito del dr. Carlo Viggiani, notaio in	
	Cosenza, rep. n. 89620, qui allegata sub “ 197 d” ;	
	Il presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come	
	previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui	
	al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche <i>Codice</i>), si	
	applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e	
	quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.	
	I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,	
	qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi	
	certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti	
	informatici quanto segue.	
	Premessa	
	- Per far fronte all’emergenza sanitaria “COVID-19”, con determina n.	
	9437 del 28 agosto 2020, è stata avviata una procedura negoziata	
	d’urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le	
	esigenze dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-	
	Riscossione;	
	- è previsto che risulteranno aggiudicatari i primi tre operatori	
	economici utilmente collocatisi nella graduatoria, secondo le modalità	
	3	

	specificate nella Lettera di invito e in ragione del criterio del prezzo	
	più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (di seguito	
	<i>Codice</i>);	
	- le Committenti invieranno uno o più ordinativi di fornitura (di	
	seguito, per brevità anche ODF), nel numero massimo indicato nel	
	Capitolato, al Fornitore presente nella graduatoria, nel rispetto	
	dell'ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire le prestazioni sulla	
	base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio	
	specificato nel presente Accordo.	
	Ciascun Fornitore verrà dunque attivato sulla base delle Richieste di	
	Fornitura inviate dalle Committenti, contenenti tra l'altro: struttura	
	beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore	
	dell'esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti)	
	ed eventuali ulteriori elementi necessari per l'emissione degli	
	Ordinativi;	
	- all'esito della procedura di gara le offerte presentate dai Fornitori	
	suindicati sono risultate quelle con il prezzo più basso, ai sensi dell'art.	
	95, comma 4, del Codice;	
	- con provvedimento prot. n. 0012919 del 24-11-20-R, l'Agenzia ha	
	disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dei	
	suindicati Fornitori;	
	- ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016	
	l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante	
	ha verificato in capo ai Fornitori il possesso dei prescritti requisiti.	
	- come previsto dall'art. 121 del D.lgs n. 104/2010 si è proceduto alla	
	4	

	pubblicazione di un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai	
	sensi dell'art. 73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla	
	Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 27 novembre 2020 n.	
	2020/S 232-571152, in cui si è dato atto dell'intenzione di concludere	
	il contratto in parola con i fornitori summenzionati;	
	- sono decorsi 10 giorni dalla predetta pubblicazione, pertanto le	
	Committenti possono procedere a stipulare, ai sensi dell'art. 63, c. 2,	
	lett. c), del d.lgs. 50/2016, il contratto per l'affidamento della fornitura	
	in argomento.	
	- I Fornitori, in sede di gara, si sono espressamente obbligati ad	
	eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni,	
	modalità e termini di seguito stabiliti.	
	- Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale	
	indicato nel presente Accordo nulla potrà essere preteso a qualsiasi	
	titolo, diritto o ragione dai Fornitori nei confronti delle Committenti,	
	atteso che in nessun caso si garantisce ai Fornitori l'erogazione di	
	quantità minime o comunque predeterminate delle forniture di cui	
	all'oggetto contrattuale.	
	- Nei contratti esecutivi/ordini di fornitura è determinata la quantità	
	massima presunta dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel	
	presente Accordo. Le Committenti potranno stipulare uno o più	
	contratti esecutivi/ordine di fornitura in ragione del proprio	
	fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel presente Accordo.	
	Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel contratto	
	esecutivo, le Committenti, nel corso della durata del presente atto,	
	5	

	emetteranno appositi ordinativi di fornitura dei diversi prodotti	
	richiesti. Le Stazioni appaltanti potranno stipulare contratti esecutivi o	
	direttamente ordini di fornitura nei limiti dei massimali contrattuali	
	acquisendo apposito cig derivato.	
	-Con provvedimento prot. n. 0013283 del 01-12-2020-R, la Stazione	
	appaltante ha autorizzato, limitatamente al fabbisogno di Agenzia delle	
	Entrate, l'esecuzione anticipata della fornitura in oggetto, nelle more	
	della stipula del contratto d'appalto, secondo le specifiche tecniche	
	dettagliate nel Capitolato Tecnico e secondo i prezzi che le Società	
	hanno offerto in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo. A seguito	
	dell'autorizzazione, con note ns. prot. nn. 0373288/0373524/0373565	
	del 09-12-2020-U sono stati inviati ai Fornitori e alle Direzioni	
	Regionali/Provinciali e Uffici centrali interessati gli Ordini di	
	Fornitura anticipata.	
	Art. 1 – Allegati e Definizioni	
	Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, nonché gli allegati di	
	seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente Accordo quadro:	
	- Delega di firma Dott. Francesco Vasta sub “197 a”;	
	- Delega di firma Dott. Stefano Carosi sub “197 b”;	
	- Procura Speciale Sig. Davoli Fabrizio sub “197 c”;	
	- Procura Speciale Sig. Graziano Garofalo sub “197 d”;	
	- Offerta economica fornitori sub “197 e”;	
	Seppur non materialmente allegati, formano parte integrante del	
	presente Accordo:	
	6	

	• Il Capitolato tecnico e suoi allegati;	
	• le cauzioni definitive prestate ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016;	
	• le polizze assicurative RCT/RCO;	
	• le schede tecniche di prodotto fornite dagli operatori economici.	
	In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di	
	prevalenza:	
	1. Capitolato tecnico;	
	2. Offerta economica del Fornitore;	
	3. Accordo Quadro;	
	4. Contratto esecutivo.	
	Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto	
	indicati viene attribuito il seguente significato:	
	Appaltatore (o Fornitore): i tre aggiudicatari della procedura in	
	premessa che, conseguentemente, sottoscrivono l’Accordo Quadro e si	
	impegnano a eseguire i singoli Contratti di Fornitura;	
	Committenti : Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-	
	Riscossione.	
	Accordo quadro (o Accordo): l’Accordo Quadro disciplina le	
	condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto	
	dell’appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà	
	richiesta dalle Committenti mediante la sottoscrizione del/i contratto/i	
	esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il Fornitore si	
	obbliga a fornire i prodotti indicati nel Capitolato, fino al	
	7	

raggiungimento del massimale ivi indicato.

Contratto/i esecutivo/i: il contratto, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo, con cui le Committenti determinano la quantità massima presunta della fornitura descritta nel Capitolato, che richiederanno mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura. Le Committenti sono vincolate alla fornitura richiesta solo al momento dell'emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

Ordinativo di Fornitura (ODF): è l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

Prodotto/i: mascherine chirurgiche, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale e servizi connessi e quant'altro indicato nel Capitolato.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di mascherine chirurgiche monouso destinate alla gestione, nelle sedi delle Committenti, dell'emergenza sanitaria "Covid-19".

In particolare, l'oggetto di fornitura è costituito dal seguente prodotto:
Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia"), come dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico.

	Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda,	
	quindi, a quanto espresso nel Capitolato.	
	Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura,	
	non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste	
	l’obbligo di redazione del DUVRI.	
	La consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi delle Direzioni	
	Centrali, Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano	
	dell’Agenzia delle Entrate e presso le sedi Regionali dell’Agenzia	
	entrate-Riscossione, che provvederanno alla distribuzione presso i	
	singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza, secondo le	
	modalità descritte nel presente contratto, nel Capitolato e suoi allegati	
	da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle	
	indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti	
	Uffici delle Committenti.	
	La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di	
	fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in	
	seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali	
	non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Committenti non	
	assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale	
	contrattuale.	
	Le Committenti, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di	
	seguito, affideranno a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura,	
	mediante l’inoltro di appositi ODF nel numero massimo indicato nel	
	Capitolato.	
	I Fornitori prendono atto che le Committenti, nel rispetto di quanto	
	9	

	previsto dall'articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016,	
	procederanno alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla	
	definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di	
	volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei	
	principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione	
	dell'appalto nelle seguenti misure percentuali:	
	- G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA (1° in	
	graduatoria): 40%;	
	- MABE SRL (2° in graduatoria): 33%;	
	- GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. (3°	
	in graduatoria): 27%.	
	Il quantitativo complessivo di mascherine per il periodo semestrale di	
	durata contrattuale è pari a 4.054.710 pezzi.	
	Ne consegue pertanto che tale quantitativo è così suddiviso tra gli	
	aggiudicatari:	
	G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA, 40% dei	
	volumi posti a gara:	
	- 1.621.884 pezzi;	
	Prezzo Unitario Offerto: € 0,05 cadauno;	
	MABE SRL, 33% dei volumi posti a gara:	
	-1.338.054 pezzi;	
	Prezzo Unitario Offerto: € 0,0548 cadauno;	
	GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C., 27%	
	dei volumi posti a gara:	
	-1.094.772 pezzi;	
	10	

Prezzo Unitario Offerto: € 0,067 cadauno.

Al fine di garantire la copertura dell'intero fabbisogno delle committenti anche in caso di impossibilità da parte di taluno dei Fornitori di fornire i quantitativi nelle percentuali di pertinenza, il massimale contrattuale per la durata semestrale è stato fissato in € 271.665,57 (pari al prodotto tra il prezzo offerto dal 3° in graduatoria - € 0,067 – e il totale della fornitura – pari a 4.054.710 pezzi nel semestre), fermo restando che l'Agenzia non sarà vincolata ad utilizzare per intero il massimale indicato, ma potrà ordinare i soli quantitativi che effettivamente necessiteranno.

I Fornitori prendono atto che il fabbisogno prestazionale, indicato in termini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalle Committenti e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per esse, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche all'evoluzione della situazione di pandemia nonché ad eventuali ulteriori disposizioni normative o regolamentari che potranno essere emanate.

I Fornitori pertanto prendono atto che l'ordine di priorità come sopra definito e l'effettiva esigenza della fornitura potrà comportare che non necessariamente a ciascun Fornitore risulterà affidato, alla scadenza dell'Accordo, un identico numero complessivo di ODF.

I Fornitori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti delle Committenti, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del

presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel Capitolato.

Art. 3 – Durata

Il presente contratto ha durata di 6 mesi a far data dal giorno della stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 271.665,57 (duecentosettantunomilaseicentosessantacinque/57), IVA esclusa .

I Fornitori saranno obbligati ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

L'Agenzia potrà esercitare il diritto di opzione, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 mesi e per un importo massimo pari ad € 271.665,57 (duecentosettantunomilaseicentosessantacinque/57).

In caso di esercizio della facoltà di rinnovo, i Fornitori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia – nel corso dell'esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per

	l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno	
	tenuti all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e	
	nei relativi ODF agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più	
	favorevoli per le Committenti.	
	Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del	
	presente Accordo e dei singoli ODF in corso, non sarà più possibile	
	emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia	
	stato esaurito il corrispettivo massimo.	
	I singoli ODF avranno la durata fissata dalle Committenti, che non	
	potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.	
	L'Accordo si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo	
	previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ODF, salvo	
	incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo, anche in	
	caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante	
	per la regolamentazione degli ODF, e quindi dei Contratti di Fornitura,	
	per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.	
	In caso di mancata utilizzazione dell'Accordo da parte delle	
	Committenti nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dai Fornitori.	
	I Fornitori prendono atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa	
	di risarcimento o di indennizzo, che le Committenti hanno la facoltà di	
	revocare l'ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo	
	dall'emissione dello stesso.	
	Il Contratto di Fornitura, derivante dall'ODF accettato, avrà termine	
	con l'esaurimento del relativo quantitativo.	
	Resta fermo che potrà essere richiesto dalle Committenti un aumento	
	13	

delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, anche in funzione dell'attuale fase emergenziale, attualmente fissata al 30 aprile 2021, salvo eventuali proroghe da parte delle competenti autorità pubbliche.

Art. 4 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e adempimenti a carico dei Fornitori

Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate negli allegati al Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell'offerta economica e nella lettera d'invito.

Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine.

L'elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze delle Committenti, senza che i Fornitori possano eccepire nulla in merito.

Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi, per l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Ufficio Prevenzione rischi e tutela dei lavoratori per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale; dai corrispondenti Uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la consegna.

	I Fornitori dovranno provvedere all'esecuzione della fornitura a	
	seguito della ricezione dell'Ordinativo e saranno tenuti ad accettare	
	ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale	
	precedentemente indicato.	
	I Fornitori si impegnano a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura	
	nella sua interezza ed in unica soluzione.	
	Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico	
	documento di trasporto e una fattura distinta.	
	Per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno	
	inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dai	
	Fornitori.	
	I Fornitori dovranno consegnare i prodotti esclusivamente presso le	
	sedi degli Uffici interessati di volta in volta alla fornitura ed	
	immagazzinarla, nei locali all'uopo destinati, anche se ubicati in piani	
	diversi da quello terreno, sia nel caso di forniture in scatole che in	
	pallet.	
	La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese	
	dei Fornitori, nel seguente orario di lavoro 9.00 – 13.00 all'interno dei	
	locali che verranno indicati nell'ODF.	
	I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da	
	essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da	
	maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle	
	norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono	
	essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le	
	varie fasi dell'ulteriore trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo	
	15	

	presso i vari uffici delle Committenti.	
	In ogni caso, informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel Capitolato e le Committenti si riservano di fornire le opportune ulteriori indicazioni ove necessario.	
	All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Accordo, nel Capitolato e a quanto richiesto nell’ODF; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona delle Committenti che riceverà la merce.	
	Ogni confezione e imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:	
	- esatta denominazione e descrizione del prodotto;	
	- nome e indirizzo del produttore/fornitore;	
	- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.	
	Le singole confezioni dovranno rispettare i quantitativi di confezionamento indicati nel Capitolato.	
	Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dei Fornitori.	
	I Fornitori possono chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalle Committenti. In questi casi il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta alle Committenti entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o per ritardo nella	
	16	

comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.

I Fornitori si impegnano ad effettuare la fornitura mantenendo invariate tutte le condizioni di fornitura e consegna e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.

I Fornitori si obbligano a consentire alle Committenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ODF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine i Fornitori si impegnano a predisporre e trasmettere alle Committenti, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.

I Fornitori si obbligano: (a) a dare immediata comunicazione alle Committenti, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia

	influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo e dei	
	singoli ODF; (b) a eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ODF;	
	c) a fornire prodotti identici per qualità e confezione ai prodotti offerti	
	in sede di partecipazione alla gara.	
	In caso di inadempimento da parte dei Fornitori degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del	
	danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di	
	Fornitura di riferimento.	
	Resta fermo il diritto dell'Agenzia di risolvere l'Accordo in caso di	
	reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più ODF.	
	Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze	
	contributive e retributive	
	I Fornitori si obbligano ad osservare scrupolosamente nei confronti del	
	personale dipendente tutti gli obblighi ed adempimenti in materia	
	assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro,	
	derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i	
	contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando le	
	Committenti da ogni responsabilità in merito.	
	Per le prestazioni richieste i Fornitori si obbligano ad avvalersi di	
	personale con adeguate capacità tecniche con contratto di lavoro	
	subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto	
	di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali	
	ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi,	
	nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art.	
	105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni	
	18	

previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico dei Fornitori l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. I Fornitori adotteranno tutti i procedimenti e le cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta delle Committenti, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati e manlevando e tenendo indenni le Committenti.

In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva le Committenti procederanno ai sensi di quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016.

Resta inteso che i Fornitori sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegnano sin d'ora a manlevare e tenere indenni le Committenti da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

Le Committenti potranno richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti delle Committenti medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

I Fornitori dovranno provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai

sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 6 – Ulteriori obbligazioni dei Fornitori

I Fornitori hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, i Fornitori hanno l'obbligo, per tutta la durata dell'Accordo e degli ODF inviati dalle Committenti di:

a) comunicare alle Committenti ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) comunicare alle Committenti ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 7 – Controlli e verifiche

Le Committenti hanno facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel Capitolato e accettato in sede di consegna dei campioni.

Le Committenti hanno piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.

	Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi	
	modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee	
	all'uso.	
	Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli	
	ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a	
	sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi	
	esclusi), decorsi i quali, le Committenti potranno acquistarli presso	
	imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente,	
	trattenendola sui crediti del Fornitore.	
	Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto	
	per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali	
	penali per ritardi.	
	Le spese per la sostituzione sono a totale carico dei Fornitori, ivi	
	comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente	
	e conseguente.	
	I Fornitori dovranno ritirare, a loro spese, la merce non idonea e, in	
	pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a	
	disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte	
	delle Committenti per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale possa subire.	
	Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento	
	Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un	
	corrispettivo massimale globale di € 271.665,57	
	(duecentosettantunomilaseicentosessantacinque/57) + IVA.	
	Le Committenti potranno emettere ODF nei limiti dell'importo sopra	
	21	

	indicato.	
	I corrispettivi unitari sono indicati nelle offerte economiche che	
	vengono qui integralmente recepite:	
	<i>PRODOTTO: Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e</i>	
	<i>resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR,</i>	
	<i>omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE,</i>	
	<i>ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17</i>	
	<i>marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”)</i>	
	PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € 0,05.	
	PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € 0,0548.	
	PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € 0,067.	
	Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di	
	ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata	
	contrattuale. I Fornitori dichiarano pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad	
	avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.	
	Resta inteso che le Committenti liquideranno ai Fornitori il	
	corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi da ciascuno offerti	
	rapportati alle quantità effettivamente fornite.	
	Il corrispettivo massimale di cui al presente articolo non vincola in	
	alcun modo le Committenti a garantire la richiesta di una quantità	
	minima di forniture determinate e non comporta, quindi, il diritto dei	
	Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.	
	Il corrispettivo sopra indicato si riferisce alle forniture che rispettino i	
	requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle	
	modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di	
	22	

		ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dai Fornitori.	
		Il corrispettivo contrattuale è accettato dai Fornitori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a loro esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
		Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle forniture commesse.	
		I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalle Committenti previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e all'ODF cui si riferisce.	
		In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.	
		Le Committenti, a seguito della completa effettuazione di ogni ODF e dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederanno alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dai Fornitori, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.a. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.	
		I Fornitori forniscono i seguenti indirizzi di posta elettronica ai quali potranno essere inviate informazioni per l'esecuzione del contratto:	
		Fornitore 1: gmfashiongroup@hotmail.com ; Fornitore 2: commerciale@mabesrl.it ; Fornitore 3: info@glfstampa.it .	
		Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture	
		23	

	emesse nei confronti delle Committenti, comprensive di IVA,	
	dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".	
	Per effetto di tale regime, ai Fornitori verrà liquidato l'importo della	
	fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto	
	dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata	
	indicazione saranno rifiutate.	
	Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente	
	contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:	
	- nel caso in cui la Committente sia l'Agenzia delle Entrate, a <i>Agenzia</i>	
	<i>delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P.IVA</i>	
	<i>06363391001;</i>	
	- nel caso in cui la Committente sia l'Agenzia delle Entrate-	
	Riscossione, a <i>Agenzia delle Entrate-Riscossione, Via Giuseppe</i>	
	<i>Grezar, 14, 00142- Roma - C.F. e P.IVA 13756881002</i>	
	e spedite alle Committenti attraverso il Sistema di Interscambio della	
	fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze 7.3.2008 avendo cura di inserire il codice IPA riportato	
	in ciascun ODF.	
	Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione	
	delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per	
	consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti	
	all'ufficio di destinazione.	
	Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma	
	elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata	
	accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.	
	24	

	Restano a carico dei Fornitori tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli	
	eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle	
	fatture.	
	Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello	
	0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate	
	solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato	
	di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.	
	In conformità alle previsioni di cui all'art. 35 comma 18 D.lgs.	
	50/2016, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione	
	prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta ai Fornitori	
	un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del	
	Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma della prestazione.	
	L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente	
	ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero	
	dell'anticipazione da parte della Committente. I Fornitori decadranno	
	dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della	
	prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
	contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali	
	con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del	
	D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di	
	25	

	procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro	
	5.000,00 (cinquemila/00) maturati dai Fornitori, la sussistenza o meno	
	in capo ai medesimi di una o più cartelle di pagamento scadute e non	
	saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto	
	importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la	
	Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto	
	Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.	
	I Fornitori prendono espressamente atto che le Committenti non	
	corrisponderanno interessi per eventuali ritardi verificatisi nei	
	pagamenti per ragioni indipendenti dalla loro volontà.	
	In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alle	
	Committenti, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel	
	rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal	
	D.lgs. 9.11.2012 n. 192.	
	Art. 9 – Penali	
	Nel caso di ritardo nella consegna di tutta o di parte della fornitura la	
	Committente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni	
	giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all' 1 per	
	mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura	
	consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità	
	dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. Sono esclusi	
	dall'applicazione della penale i casi di forza maggiore e caso fortuito.	
	In caso di fornitura di prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non	
	conformi la Committente inoltrerà la segnalazione all'operatore,	
	mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio.	
	26	

	L'operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.	
	Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per i giorni successivi al decimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	L'irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Committenti di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.	
	In riferimento a ciascun ordinativo, l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.	
	Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.	

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni naturali e consecutivi, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'Appaltatore.

Art. 10 – Recesso

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione a ciascun Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data in cui il recesso deve

	avere esecuzione.	
	Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere	
	l'esecuzione delle forniture.	
	Il tal caso, le Committenti riconosceranno al Fornitore esclusivamente	
	i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni	
	effettuate fino al momento di efficacia del recesso, con esclusione di	
	ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle	
	spese a qualunque titolo.	
	L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo qualora per la	
	tipologia delle forniture in argomento vengano attivate Convenzioni	
	Consip.	
	Art. 11 – Risoluzione	
	In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli	
	obblighi assunti con il presente Accordo e con i contratti esecutivi	
	dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore	
	comunque a 10 giorni solari, che verrà assegnato dalla Committente - a	
	mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine	
	all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di	
	considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1454	
	del cod. civ., di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti	
	dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.	
	In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti	
	esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai	
	sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al	
	Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di	
	29	

	inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti	
	di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, nonché qualora	
	l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10%	
	dell'importo dei corrispettivi contrattuali.	
	La Committente, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo	
	e i contratti esecutivi, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta	
	elettronica certificata - nei seguenti casi:	
	a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle	
	dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente	
	Accordo;	
	b) in caso di mancato reintegro della cauzione;	
	c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti	
	contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento	
	dell'Accordo;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
	degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie	
	delle maestranze;	
	e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della	
	Legge n. 136/2010;	
	f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente	
	consentiti dal Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione	
	vigente;	
	g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di	
	esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;	
	30	

	h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendente qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell'Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.	
	Nel caso di risoluzione dell'Accordo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di risoluzione del presente Accordo, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per	
	31	

	responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere	
	anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad	
	altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia	
	avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n.	
	50/2016.	
	In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno,	
	la Committente incamererà la garanzia definitiva.	
	La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui	
	all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare	
	progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato	
	all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al	
	fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l'affidamento del	
	completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni	
	già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.	
	Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione	
	I Fornitori dovranno adottare ogni precauzione per evitare danni alle	
	cose ed alle persone.	
	I Fornitori terranno indenni le Committenti da qualsiasi danno possa	
	derivare alle stesse, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in	
	conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.	
	I Fornitori si obbligano a tenere indenni e a risarcire le Committenti	
	per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire	
	a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro	
	confronti da parte di terzi.	
	32	

	Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.	
	Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dell'appalto, derivasse alle Committenti od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.	
	A tale riguardo i Fornitori hanno prodotto le polizze assicurative RCT e RCO:	
	- n. 1205423220 con decorrenza dal 07-12-2020 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a. per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 (RCT) e 1.000.000,00 (RCO), valida sino al 07-12-2021 (Fornitore 1);	
	- n. 00079711000301 del 02-02-2017 emessa da Cattolica Assicurazioni Soc. coop. per importi massimali annuali pari ad Euro 2.500.000,00 (RCT) e 2.000.000,00 (RCO), valida sino al 31-12-2021 (Fornitore 2);	
	- n. 00050912301487 del 19-09-2020 emessa da Cattolica Assicurazioni per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 (RCT) ed Euro 2.000.000,00 (RCO), valida sino al 19-09-2021 (Fornitore 3).	
	A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi	
	33	

	contrattuali, i Fornitori hanno costituito le garanzie di esecuzione nelle	
	forme e nei modi previsti dalla Lettera d'invito e dall'art. 103 del	
	D.lgs. n. 50/2016 con le seguenti polizze:	
	- n. 1205423212 del 07-12-2020 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a.,	
	importo garantito Euro 61.396,42 (Fornitore 1);	
	- n. 1027432091 del 04-12-2020 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a.,	
	importo garantito Euro 54.111,00, successivamente integrata con	
	Appendice n. 1 del 17-12-2021, con cui si è rettificato l'importo	
	garantito fino ad € 54.511,00 (Fornitore 2);	
	- n. 003999 del 18-12-2020 emessa da ABC Asigurari Reasigurari	
	S.A., importo garantito Euro 55.533,07, successivamente integrata con	
	Appendice n. 1 del 07-01-2021, con cui si è specificato che la garanzia	
	è prestata sia a favore di Agenzia delle Entrate sia a favore di Agenzia	
	delle Entrate-Riscossione (Fornitore 3).	
	In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali	
	da parte dei Fornitori, le Committenti si rivarranno, senza alcuna	
	formalità, sulle garanzie di cui al precedente comma, incamerandole, a	
	ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni	
	subìti.	
	Le cauzioni prestate dai Fornitori a garanzia dell'esatto e corretto	
	adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto saranno	
	svincolate, a richiesta dei Fornitori, al momento in cui tali obbligazioni	
	saranno state adempiute nella loro totalità.	
	Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente	
	prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia	
	34	

	dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui	
	la Committente avrà reso nota, ai Fornitori, l'avvenuta riduzione. In	
	caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la Committente	
	ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il	
	risarcimento del danno subito.	
	Art. 13 – Subappalto	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto ai	
	Fornitori di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l'affidamento,	
	da parte della Società, dell'attività di trasporto e consegna. È fatta,	
	comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti	
	delle Committenti.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa	
	applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così	
	come modificato dal D.L. 32/2019.	
	In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di	
	diritto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il	
	diritto al risarcimento del danno	
	Art. 14 – Divieto di cessione del contratto	
	Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del	
	Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è	
	fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.	
	In caso di inosservanza, da parte dei Fornitori, degli obblighi di cui al	
	35	

precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dei Fornitori.

Art. 15 – Cessione del credito

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dei Fornitori, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dai Fornitori nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito i Fornitori risultassero, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e i Fornitori espressamente accettano, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta ai Fornitori.

Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore

	Qualora intendano cedere l'intera azienda o il ramo di attività che	
	assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, i Fornitori	
	devono darne comunicazione alle Committenti con un preavviso di	
	almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante	
	l'operazione. Le Committenti hanno facoltà di proseguire il rapporto	
	contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall'Accordo.	
	Il mancato preavviso di cui al periodo precedente fa sorgere in capo	
	alle Committenti la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai	
	relativi contratti esecutivi, relativamente al Fornitore che ha ceduto	
	l'azienda o il ramo di attività.	
	Art. 17 – Riservatezza	
	I Fornitori hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
	informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel	
	corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e	
	di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze	
	strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	I Fornitori sono, inoltre, responsabili dell'osservanza degli obblighi di	
	riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti	
	e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.	
	A tal proposito i Fornitori dovranno prevedere ogni misura atta a	
	garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con	
	riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto	
	degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo	
	37	

le Committenti potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 18 – Disposizioni antimafia

I Fornitori prendono atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell'Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente

	Accordo.	
	Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la	
	permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle	
	disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi	
	precedenti.	
	Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i	
	provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si	
	intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle	
	Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti,	
	l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non	
	ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.	
	Art. 19 – Struttura organizzativa	
	Ciascun Fornitore individua sin d’ora quali Referenti della fornitura	
	per ciascuna direzione destinataria:	
	• la sig.ra Marianna Manzi (email:	
	gmfashiongroup@hotmail.com – tel. 0818655076-3924376313) -	
	Fornitore 1.	
	• il sig. Davide Turati (email:	
	srlmabe@legalmail.it/commerciale@mabesrl.it– tel: +39/3315040932)	
	- Fornitore 2.	
	• la sig.ra Marilena Alessandra Ciano, (email:	
	info@glfstampa.it – tel: 0981 483001) - Fornitore 3).	
	Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità	
	previste dal Capitolato.	
	Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti	
	39	

che saranno nominati dalle Committenti e comunicati ai Fornitori.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I Fornitori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, i Fornitori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

Fornitore 1 - IBAN: IT25J0560240170001000020885.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Marianna Manzi, nata a Nola (NA) il 19-04-1976, residente a San Gennaro Vesuviano (NA), via Napoli, 260, codice fiscale: MNZ MNN 76D59 F924K.

Fornitore 2 - IBAN: IT51L0503410905000000005421.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Davide Turati, nato il 19-10-1968 a Como ed ivi residente, via Ventisette Maggio, n. 25, codice fiscale: TRT DVD 68R19 C933R.

Fornitore 3 - IBAN: IT90K0303280670010000000034.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Marilena Alessandra Ciano, nata a Santa Sofia d'Epiro (CS) il 09-05-1970, residente a Castrovillari, via dell'Artigianato, 40, codice fiscale: CNC MLN 70E49 I309J.

Ciascun Fornitore si impegna a comunicare alle Committenti, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Ciascun Fornitore si

	obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri	
	subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità	
	assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Ciascun Fornitore	
	si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente,	
	stante l'obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3,	
	comma 9, Legge n. 136/2010. I Fornitori si impegnano a dare	
	immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio	
	Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalle Committenti in	
	tutti i casi in cui venga riscontrata in capo ai Fornitori una violazione	
	degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In	
	tale ipotesi, le Committenti provvederanno a dare comunicazione	
	dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.	
	Art. 21 – Trattamento dei dati personali e designazione del	
	Responsabile esterno	
	I Fornitori dichiarano di aver ricevuto prima della sottoscrizione del	
	presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento	
	UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la	
	sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo e di essere a conoscenza dei	
	diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è	
	contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in	
	41	

quest'ambito integralmente trascritta.

Le Committenti trattano i dati forniti dai Fornitori, ai fini della stipula dell'Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I Fornitori prendono atto ed acconsentono che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet delle Committenti. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), i Fornitori prendono atto ed acconsentono a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet delle Committenti, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Fornitori si obbligano ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo.

In ragione dell'oggetto dell'Accordo, ove i Fornitori siano chiamati ad eseguire attività di trattamento di dati personali, gli stessi saranno nominati "Responsabili del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, si impegnano ad

improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui i Fornitori violino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderanno integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, le Committenti potranno risolvere l'Accordo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

I Fornitori si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Art. 22 – Domicilio eletto

A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il Fornitore 1: San Gennaro Vesuviano (NA), via Campioni n. 30;
PEC: gmfashiongroup@legalmail.it;

- il Fornitore 2: Luisago (CO), via Industria n. 18; PEC
srlmabe@legalmail.it;

	- il Fornitore 3: Castrovillari (CS), via Timpone di Scifariello snc zona P.I.P. II traversa; PEC: glf@gigapec.it ;	
	- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma;	
	- Agenzia delle Entrate-Riscossione: via Grezar, 14 – 00142 – Roma.	
	Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.	
	Art. 23 – Foro competente	
	Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:	
	- dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo;	
	- dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti esecutivi;	
	il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.	
	Art. 24 – Spese	
	Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.	
	Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.L’imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a	
	44	

carico dell'operatore economico. I Fornitori dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza. Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa quarantacinque pagine di quarantacinque mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.



*Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare*

All 197 a

Copia conforme all'originale ai miei atti

L'Ufficiale Rogante

Graziella Speranza

Al Direttore dell'Agenzia

Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate Riscossione - PROPOSTA DI REVOCA E DI INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

Con determina prot. n. 6085 dell'11 maggio 2020 e lettera d'invito prot. n. 196379 del 12 maggio 2020 è stata avviata dall'Agenzia delle Entrate una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 secondo comma lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici – di seguito anche solo “Codice”), suddivisa in tre lotti, per selezionare gli operatori economici ai quali affidare, stante l'emergenza sanitaria da Covid-19, la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate ha avviato la procedura in nome proprio nonché in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusto mandato all'uopo conferito in ragione dell'atto aggiuntivo all'accordo di committenza sottoscritto in data 6 maggio 2020.

Al fine di perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione delle forniture, aggregando i fabbisogni comuni, è stato, infatti, stipulato un accordo

con cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha conferito all'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le funzioni di Stazione appaltante e di Centrale di committenza per l'individuazione e la selezione degli Operatori Economici ai quali affidare la fornitura in argomento.

L'avvio della procedura in argomento è stato autorizzato, per l'Agenzia delle Entrate, con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 6052 dell'11 maggio 2020 e, per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con determinazione del Presidente dell'Agenzia prot. n. 2016154 - Rep. n. 8/2020 del 12 maggio 2020.

La procedura di gara è stata avviata utilizzando un Sistema telematico in modalità ASP conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo "*Codice*"), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005. Gli operatori economici hanno presentato le loro offerte mediante il predetto Sistema; conseguentemente l'intera gestione della procedura di gara, ivi compresa l'analisi della documentazione amministrativa e delle offerte, si è svolta utilizzando la predetta piattaforma telematica.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

La durata prevista degli accordi quadro è pari a sei mesi dalla data di sottoscrizione con un possibile rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi. I massimali contrattuali complessivi per il semestre di efficacia degli Accordi Quadro sono pari ad € 1.965.082,00 (lotto 1), € 426.865,65 (lotto 2) ed € 395.135,72 (lotto 3), al netto dell'IVA, per un totale complessivo pari ad € 2.787.083,37, al netto dell'IVA; i massimali contrattuali per il periodo di opzione semestrale sono pari ad € 1.965.082,00 (lotto 1), € 426.865,65 (lotto 2) ed € 282.995,72 (lotto 3), al netto dell'IVA, per un totale complessivo pari ad € 2.674.943,37, al netto dell'IVA.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, è pari ad un totale di € 5.462.026,74, al netto dell'IVA, così suddiviso per lotti: € 3.930.164,00 (lotto 1), € 853.731,30 (lotto 2) ed € 678.131,44 (lotto 3), al netto dell'IVA.

La procedura è stata articolata nei seguenti lotti:

- Lotto 1 - mascherine chirurgiche monouso per un prezzo unitario di € 0,50;
- Lotto 2 - guanti monouso per un prezzo unitario di € 0,05;

- Lotto 3 - gel disinfettante per un prezzo unitario al litro di € 8,98 e relativi dispenser erogatori per un prezzo unitario pari ad € 60,00.

Per il lotto 2 (fornitura di guanti monouso) non sono state presentate offerte.

Per i lotti 1 e 3 hanno presentato offerte gli Operatori Economici di seguito indicati.

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato
1	BENEFIS S.R.L.	Lotto 1
2	BRANDART IMAGE PACKAGING SRL	Lotto 1
3	CAR ABBIGLIAMENTO SRL	Lotto 1
4	CLEAN ENERGY SRL	Lotto 1
5	GDA SRL	Lotto 1
6	GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C.	Lotto 1
7	ICR SPA	Lotto 1
8	KLINICOM S.R.L.	Lotto 1
9	LA CASALINDA	Lotto 1
10	LA LUNA SRL	Lotto 1 Lotto 3
11	PEFIM SRL A SOCIO UNICO	Lotto 3
12	S.I.R.F. CONSULTING SRL	Lotto 3
13	SEA MARCONI MATERIALS S.R.L	Lotto 3

Il Seggio di gara ha proceduto, nella seduta del 5 giugno 2020 (verbale prot. n. 7004/2020), all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle Società partecipanti.

Con verbale del 16 giugno 2020, prot. 7272/2020, il RUP ha rappresentato le risultanze dell'attività di soccorso istruttorio finalizzato all'integrazione delle carenze documentali nei confronti degli operatori economici la cui documentazione amministrativa risultava incompleta. All'esito di tale attività tutte le Società sono state ammesse alla fase successiva della procedura, ad eccezione di BRANDART IMAGE PACKAGING SRL (provvedimento esclusione prot. n. 7274 del 17-06-2020) e S.I.R.F. CONSULTING SRL (provvedimento esclusione prot. n. 7275 del 17-06-2020).

Il 19 giugno 2020 (verbale prot. 7570/2020), il Seggio di gara ha proceduto all'apertura e all'esame delle offerte economiche e ha provveduto a trasmettere al RUP le schede tecniche dei prodotti ad esse allegate per verificare la rispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto.

Il RUP (cfr. verbale prot. n. 8571/2020), esaminate le schede tecniche, ha ritenuto che i prodotti offerti fossero rispondenti a quanto previsto nella documentazione di gara e ha, pertanto, proposto al Seggio di gara di accettare tutte le offerte economiche presentate, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'accettazione dei campioni forniti (cfr. lettera d'invito, par. 22 aggiudicazione e stipula del contratto; Capitolato tecnico, par. 9. campionatura, controlli e verifiche).

Di seguito si riportano le graduatorie provvisorie per il lotto 1 ed il lotto 3.

LOTTO 1

Posizione	Società	Prezzo Unitario	Valore Complessivo
1	GDA Srl	0,3484	1.369.269,1376
2	ICR Spa	0,3870	1.520.973,4680
3	CAR ABBIGLIAMENTO Srl	0,4200	1.650.668,8800
3	KLINICOM Srl	0,4200	1.650.668,8800
5	BENEFIS Srl	0,4280	1.682.110,1920
5	GLF Sas di Ciano Marilena Alessandra & c.	0,4280	1.682.110,1920
7	LA CASALINDA Srl	0,4300	1.689.970,5200

8	LA LUNA Srl	0,4476	1.759.141,4064
9	CLEAN ENERGY Srl	0,4600	1.807.875,4400

LOTTO 3

Posiz.	Società	Prezzo Unitario	Valore Complessivo
1	LA LUNA SRL	Gel igienizzante € 3,7459	Gel igienizzante € 118.048,2926
		Dispenser erogatori € 43,89	Dispenser erogatori € 82.030,41
			Valore complessivo offerto € 200.078,7026
2	PEFIM SRL	Gel igienizzante € 4,75	Gel Igienizzante € 149.691,50
		Dispenser erogatori € 57,00	Dispenser Erogatori € 106.533,00
			Valore complessivo offerto € 256.224,50
3	SEA MARCONI MATERIALS S.R.L	Gel igienizzante € 6,00	Gel igienizzante € 189.084,00
		Dispenser erogatori € 55,00	Dispenser erogatori € 102.795,00
			Valore complessivo offerto € 291.879,00

Nella documentazione di gara, per ciascun Lotto, si è prevista la possibilità di sottoscrivere un accordo quadro con i primi tre operatori economici utilmente

collocatisi nella graduatoria e con le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%.

Considerato che, per il Lotto 1, le Società CAR ABBIGLIAMENTO Srl e KLINICOM Srl hanno presentato offerte uguali, collocandosi entrambe al terzo posto, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) si è proceduto, il 24 luglio 2020, all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte uguali (cfr. verbale prot. n. 8710/2020).

La Società KLINICOM Srl ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,18 oltre Iva per un totale dell'offerta pari ad € 707.429,52; la Società CAR ABBIGLIAMENTO Srl ha offerto un prezzo unitario pari ad € 0,23 oltre Iva per un totale pari ad € 903.937,72.

Quindi, risulta provvisoriamente collocata al terzo posto una società che, di fatto, ha offerto un prezzo nettamente inferiore a quello offerto dalla prima e dalla seconda graduata. Questa circostanza si spiega col cambiamento delle condizioni di mercato, che sono più favorevoli rispetto a quelle di inizio emergenza; a dimostrazione della congruità del prezzo offerto, la suddetta Società ha allegato una fattura del 18 luglio 2020 relativa ad un ordine di 12 milioni di mascherine, acquistate al prezzo unitario di \$ 0,09 (al tasso di cambio odierno all'incirca € 0,07).

L'aver verificato il mutamento delle condizioni economiche ha portato a valutare di non aggiudicare il lotto 1, ritenendosi non più congruo, stante le mutate condizioni di mercato, il prezzo offerto dai primi due graduati provvisori.

Né si ritiene legittimo procedere alla richiesta di prezzi migliorativi a tutti coloro che hanno presentato offerta in quanto, non avendo previsto la fase di rilancio per migliorare l'offerta economica nella lettera d'invito, si determinerebbe una potenziale lesione dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti.

Con riferimento al lotto 2 andato deserto si è valutato di non bandire una nuova procedura e, quindi, di non dar corso all'acquisizione di guanti monouso in nitrile, coerentemente con le posizioni assunte al riguardo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute che, rivedendo la loro posizione iniziale, hanno dichiarato che l'uso di guanti può "aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso".

Per il lotto 3, di contro, si è proceduto con l'aggiudicazione della procedura.

Revoca procedura di gara lotto 1

Tanto premesso, si ritiene necessario proporre la revoca della gara avviata con determina prot. n. 6085 dell'11 maggio 2020.

Sulla revoca di una procedura di gara è necessario distinguere i casi, come quello in esame, in cui la revoca sia disposta prima dell'aggiudicazione da quelli in cui l'analogo provvedimento sia assunto successivamente.

Solo a seguito dell'aggiudicazione, infatti, sorge in capo all'operatore economico che l'ha conseguita una posizione giuridica solida e qualificata. In mancanza di tale atto conclusivo della procedura di scelta del contraente, deve riconoscersi a ciascun concorrente una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento, non suscettibile di ingenerare un affidamento qualificato e sempre soggetta al potere di revoca e/o annullamento in autotutela della stazione appaltante.

Nello specifico, quindi, sebbene non possano in astratto escludersi possibili profili di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante anche prima dell'aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 5 maggio 2018, n. 5, secondo cui *"nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, nell'ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento"*; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 aprile 2020, n. 2358), un provvedimento di revoca adeguatamente motivato, assunto tempestivamente dall'amministrazione e determinato da mutamenti della situazione di fatto o di diritto, ovvero giustificato da un sopravvenuto motivo di interesse pubblico, concreto e attuale, sarebbe difficilmente censurabile.

È, infatti, principio fermo in giustizia amministrativa che l'amministrazione resta pur sempre *"titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21- quinquies della L. n. 241 del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico*

originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della Amministrazione (Consiglio di Stato, III sezione, n. 4026, 30 luglio 2013). In un caso come quello in esame, in cui per le ragioni anzidette non vi è stata alcuna aggiudicazione, nessun ristoro spetta per le spese di partecipazione sostenute, rientrando esse nella normale alea di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, per loro natura caratterizzate dall'esito incerto, compresa la possibilità che l'Amministrazione cambi motivatamente idea e prenda altra legittima strada in luogo di completare la gara" (così T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 20 gennaio 2020, n. 62).

Sull'esercizio legittimo del potere di revoca e l'onere motivazionale gravante sulla stazione appaltante si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, a conferma di quanto sinora osservato, con delibera n. 400 del 5 aprile 2017 ha affermato che *“alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica (così, ex multis, TAR Toscana-Firenze, Sent. n. 1372/2011). Parimenti indiscutibile è che*

l'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto''.

La medesima autorità, di recente, si è nuovamente espressa sulla legittimità di revoca a fronte di mutate condizioni (delibera ANAC n. 79 del 29 gennaio 2020 -PREC 201/19/S-PB) e, pronunciandosi sul tema dell'esercizio della facoltà di non procedere all'aggiudicazione di una gara di appalto pubblico, ha ribadito che “...secondo consolidata giurisprudenza, la facoltà di non aggiudicare una gara, in caso di ritenuta non convenienza economica o di idoneità tecnica dell'offerta, risponde ad un'immanente valutazione dell'interesse pubblico attuale da parte del committente che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all'adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti”,(cfr. TAR Veneto, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, Sez. V, 25 novembre 2009 n. 1986; Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2838) (...) rilevato che il potere in esame ha “carattere amplissimo” ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento di merito riservato alla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Lazio, sez. III, 1 febbraio 2010, n. 1258; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838; Id., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838). È stato, in particolare, evidenziato che la facoltà in esame non è riconducibile all'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, in quanto la mancata aggiudicazione non deriva dai vizi che inficiano gli atti di gara né da una rivalutazione dell'interesse pubblico che con essi si voleva perseguire, ma dipende da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dalla lex specialis di gara, non sono ritenute dall'organo decidente idonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 3553; Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721; Cons. Stato, sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282; Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2848;

Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 29 novembre 2017, n. 791; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 maggio 2013, n. 1427). Si tratta di un giudizio di convenienza sul futuro contratto che, come rilevato in diversi precedenti giurisprudenziali, “consegue, tra l’altro, ad apprezzamenti sull’inopportunità economica del rapporto negoziale per specifiche ed obiettive ragioni di interesse pubblico ed anche alla luce, se del caso, di una generale riconsiderazione dell’appalto, nell’esercizio ampio di poteri in funzione di controllo, non condizionati, quindi, dalle valutazioni tecniche del seggio di gara” (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 settembre 2013 n. 4433; nonché TAR Lombardia, Milano, sez. I, 3 novembre 2011, n. 2611)”.

Autorizzazione avvio nuova procedura di gara

Se si condividono le considerazioni suesposte, permanendo la necessità della fornitura, si chiede il benestare ad indire una nuova procedura di gara, limitatamente all’acquisizione di mascherine chirurgiche monouso.

Si rende necessario predisporre una nuova procedura “*in urgenza*” in quanto - a seguito delle modifiche apportate all’articolo 263 (recante “*disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile*”) del decreto legge n. 34/2020 dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrata in vigore il 19 luglio 2020, la modalità del lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio; di conseguenza, la presenza del personale nei luoghi di lavoro non viene più limitata alle sole attività ritenute indifferibili ed urgenti

Sul punto sono intervenute, inoltre, le prime linee guida di Agenzia sul graduale rientro in sicurezza dei lavoratori negli uffici (prot. 0281915 del 5 agosto 2020).

Conseguentemente, in previsione della progressiva ripresa dell’attività lavorativa in presenza, è necessario provvedere con urgenza all’acquisto di mascherine per il personale che si recherà negli uffici.

Caratteristiche della nuova procedura da bandire

Al fine di assicurare il fabbisogno omogeneo di tutti gli uffici di Agenzia, si ritiene opportuno avviare, anche in questa occasione, una gara centralizzata a beneficio di

tutte le Direzioni Centrali, Regionali e degli Uffici Provinciali di Trento e Bolzano e, nello spirito di reciproca collaborazione, anche a beneficio di Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha conferito mandato, sopra meglio emarginato, ad Agenzia delle Entrate ad agire in qualità di stazione appaltante, in nome e per proprio conto, per l'avvio della procedura di gara in questione.

Pertanto la presente gara verrà avviata nell'interesse di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Analisi del fabbisogno

Si è proceduto, medio tempore, ad una nuova analisi del fabbisogno verso Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha confermato i volumi indicati in occasione della gara avviata in precedenza, nonché verso le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e il competente Ufficio per le Direzioni Centrali, alcuni dei quali, alla luce delle nuove disposizioni normative e delle prime linee guida di Agenzia, hanno rimodulato a rialzo il loro fabbisogno.

E' stato, quindi, stimato il fabbisogno annuale (ossia 6 mesi di durata contrattuale + 6 mesi di opzione di rinnovo) dei prodotti oggetto della fornitura in argomento.

All'esito della suddetta indagine, sono stati rilevati i fabbisogni di cui alla seguente tabella.

TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI ADE

Uffici Agenzia Entrate	Mascherine chirurgiche monouso
Direzioni Centrali	207.060
DR Abruzzo	62.800
DR Basilicata	40.000
DP Bolzano	42.000
DR Calabria	48.000
DR Campania	250.000
DR Emilia Romagna	240.000
DR Friuli Venezia Giulia	100.000
DR Lazio	350.000

DR Liguria	110.000
DR Lombardia	470.000
DR Marche	66.000
DR Molise	15.000
DR Piemonte	312.000
DR Puglia	170.000
DR Sardegna	100.000
DR Sicilia	150.000
DR Toscana	180.000
DP Trento	35.000
DR Umbria	51.850
DR Valle d'Aosta	10.000
DR Veneto	275.000
Totale complessivo per tutti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate	3.284.710

Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicazione del 7 agosto 2020, ha manifestato il proprio fabbisogno come di seguito riportato.

TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI ADER

Uffici Agenzia Entrate – Riscossione	Mascherine chirurgiche monouso
Totale complessivo	770.000

Di seguito si riportano i fabbisogni complessivi delle due Agenzie per il periodo di durata contrattuale di 6 mesi.

TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI ADER + ADE

	Mascherine chirurgiche monouso
Totale ADER	770.000
TOTALE ADE	3.284.710
TOTALE COMPLESSIVO ADE + ADER SEMESTRALE	4.054.710

TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI + OPZIONE RINNOVO ADER + ADE

	Volumi semestrali contratto ADE + ADER	Volumi complessivi semestrali + Opzione rinnovo ADE + ADER
Mascherine chirurgiche monouso	4.054.710	8.109.420

Per il periodo opzionale di rinnovo semestrale si è tenuto conto di volumi stimati nella misura pari a quelli previsti per il periodo di durata contrattuale semestrale

Valori di gara e base d'asta

Il massimale contrattuale, per il semestre di efficacia dell'Accordo Quadro, è pari ad € 1.419.148,50 al netto dell'IVA. Il massimale contrattuale per il periodo di opzione semestrale, è pari ad € 1.419.148,50, al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, è pari ad un totale di € 2.838.297,00, al netto dell'IVA.

La base d'asta unitaria delle mascherine chirurgiche monouso, in considerazione delle mutate condizioni di mercato, sarà pari ad **€ 0,35 oltre Iva se dovuta**.

	Mascherine chirurgiche	opzione rinnovo semestrale	base d'asta	valore appalto semestrale	valore opzione rinnovo	valore complessivo 6 mesi + 6 mesi
	quantitativi	quantitativi				
Totale ADER	770.000	770.000	0,35 €	269.500,00 €	269.500,00 €	539.000,00 €
TOTALE ADE	3.284.710	3.284.710		1.149.648,50 €	1.149.648,50 €	2.299.297,00 €
TOTALE	4.054.710	4.054.710		1.419.148,50 €	1.419.148,50 €	2.838.297,00 €

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

A	fornitura	Importi dati in €
A1	Importo comprensivo del rinnovo	2.838.297,00 €
A2	Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi del rinnovo	- €
	Totale A	2.838.297,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1		
B2	Spese per le commissioni giudicatrici	- €
B3	Pagamento contributo per procedura di gara ANAC ¹	- €
B4	Spese per pubblicità legale	- €
B5	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc)	
	Totale B	- €
	Totale (A+B)	2.838.297,00 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sulla fornitura (% indetraibile)% ²	266.397,67 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione	- €
	Totale C	266.397,67 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	3.104.694,67 €

NB Le somme da destinare all'incentivo, ai sensi del citato art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 saranno determinate solo a seguito dell'adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

STRATEGIA DI APPROVVIGIONAMENTO

Attualmente non risultano convenzioni Consip attive per la fornitura in oggetto che non può essere, altresì, acquisita mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, atteso il valore superiore alla soglia comunitaria

¹ * L'art 65 del dl 34/2020: "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

² L'articolo 124 del "decreto rilancio" (DI 34/2020) dispone il regime di esenzione da Iva per le cessioni di alcuni beni tassativamente individuati, quali le "mascherine chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3" fino al 31 dicembre 2020. Per la fornitura del primo semestre la fornitura è stata calcolata con IVA esente, per il periodo di rinnovo semestrale l'Iva è stata calcolata al 22% per ADE e 5% (IVA indetraibile) per Agenzia delle Entrate Riscossione

dell'appalto, o mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione o Accordi Quadro, in assenza di idoneo bando.

Anche in questo caso si ritiene di dover predisporre una nuova procedura “*in urgenza*” in quanto, come sopra riferito, in previsione della ripresa dell'attività lavorativa in presenza è necessario approvvigionarsi in tempi rapidi delle mascherine.

L'art. 63, comma 6 del Codice, con riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, richiede che vengano invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici.

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici presenti sul mercato, tuttavia, alla procedura negoziata in oggetto verranno invitati, come nella precedente procedura, tutti gli operatori economici presenti sul mercato ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, mediante la pubblicazione di una lettera d'invito sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul sito www.acquistinretepa.it.

L'appalto avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro con più operatori economici. La scelta di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici, nel numero massimo di 3, è dettata dalla necessità di avere più aggiudicatari al fine di massimizzare la capacità di risposta al fabbisogno in caso di difficoltà di reperimento sul mercato del materiale (difficoltà nella quale potrebbe incorrere un singolo operatore economico).

L'Accordo Quadro sarà stipulato con i primi tre graduati, prevedendo le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%. Trattandosi di un fabbisogno stimato, dette percentuali saranno applicabili al quantitativo effettivamente ordinato e non ai volumi massimi previsti in gara, al cui esaurimento l'Agenzia non sarà vincolata. In caso di mancanza del terzo aggiudicatario la percentuale di sua spettanza sarà attribuita proporzionalmente ai fornitori risultati primo e secondo aggiudicatario.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi.

La durata semestrale con opzione di rinnovo, in luogo di quella annuale, è finalizzata a consentire all'Amministrazione di svincolarsi dal contratto senza impedimenti qualora le

condizioni di mercato dovessero rendere non più conveniente l'approvvigionamento o l'emergenza epidemiologica dovesse cessare.

All'esito della stipula dell'accordo quadro, verranno stipulati dei contratti esecutivi, cui faranno seguito gli ordinativi di fornitura.

I prodotti saranno consegnati presso le sedi delle Direzioni Regionali/Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e le Direzioni Centrali, nonché presso gli Uffici di Agenzia Entrate Riscossione, che provvederanno alla distribuzione presso i singoli Uffici ricadenti nel territorio di propria competenza.

Ciascun Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste, fino ad esaurimento degli importi massimali previsti, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità prescritte nei contratti e dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, la fornitura non dovesse avere raggiunto l'importo massimale previsto.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata dell'appalto al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto al pagamento della fornitura richiesta.

BENI OGGETTO DI FORNITURA

La prestazione oggetto dell'appalto prevede la fornitura di mascherine chirurgiche monouso (Codice CPV 18143000-3) con le seguenti caratteristiche:

- Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia");
- Presenza della scheda tecnica di prodotto;
- Presenza di istruzioni d'uso e manutenzione;
- Presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l'utilizzatore;
- Posizionamento del dispositivo a mezzo di idonei elastici;

- Materiale con caratteristiche di flessibilità e adattabilità tali da consentire un adeguato posizionamento;
- Atossicità dei materiali e accessori costituenti (anche di eventuali inchiostri di stampa);
- Uso di materiali non irritanti;
- Materiali cuciti o con tessuti termosaldati e non incollati;
- Nasello in alluminio (se previsto) a bordi arrotondati e regolabile;
- Confezionate singolarmente (non verrà richiesto in caso di confezionamento singolo un prodotto sterile) o in scatola contenente al massimo 50 pezzi;
- certificazioni rilasciate dagli enti certificatori inseriti nell'elenco della European Commision, consultabile al link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>.

COSTO DELLA MANODOPERA, ONERI DELLA SICUREZZA E DA RISCHI INTERFERENZIALI

Posto che al presente appalto viene applicata la disciplina della fornitura senza posa in opera, come espressamente previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice, non è dovuta la quantificazione dei costi della manodopera, né degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 95, comma 10 cit. secondo cui *“nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera ...”*).

Alla quantificazione dei costi della manodopera è parimenti sottratta la stazione appaltante, in linea con quanto precisato anche dall'ANAC (secondo cui *“così come non può essere tenuto l’offerente ad una simile operazione, vista o la totalizzante presenza di manodopera nel servizio intellettuale o la totale assenza dello stesso nelle forniture prive di posa in opera, parimenti non deve ritenersi obbligata la stazione appaltante”*: cfr. Nota Illustrativa Bando tipo 1/2017, pag. 10, ultimo periodo).

L'attività, inoltre, non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (cfr. art. 26, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e Determinazione dell'AVCP n. 3/2008).

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla procedura, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso e dell'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice) per attività inerenti l'oggetto degli Accordi Quadro.

È richiesto agli operatori economici di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D.lgs n. 165 del 2001).

Si ritiene di non dover richiedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali di cui all'art. 83 del Codice in quanto, valutato il momento emergenziale nel quale sussistono oggettive difficoltà nell'approvvigionamento dei beni oggetto dell'appalto, la richiesta di tali requisiti restringerebbe oltremodo la concorrenza escludendo dalla partecipazione operatori economici medio-piccoli o in fase di riconversione della produzione a beneficio dell'emergenza Covid-19, che potrebbero, invece, utilmente partecipare alla procedura ed assicurare un adeguato livello di fornitura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice. In merito alla scelta del criterio di aggiudicazione, si ritiene di aggiudicare la gara sulla base del suindicato criterio, posto che la tipologia della fornitura richiesta non comporta specifiche valutazioni di ordine tecnico, conformemente al disposto normativo succitato. Trattasi, infatti, di un appalto con caratteristiche analiticamente definite “*a monte*”, rispondenti alle dinamiche aziendali di tutte le imprese operanti nel mercato di

riferimento, e tali da non richiedere offerte migliorative sul piano qualitativo, dovendo le stesse attenersi ai puntuali parametri definiti dalla stazione appaltante.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema informativo di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*), conforme all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della lettera d'invito estesa alla totalità degli operatori presenti sul mercato, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

SEGGIO DI GARA

Conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e al Bando Tipo n. 1/2017, la stazione appaltante nominerà un Seggio di gara istituito *ad hoc* che procederà, nella prima seduta pubblica, che si svolgerà in modalità telematica mediante collegamento da remoto alla Piattaforma messa a disposizione da Consip, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Per la valutazione delle offerte, trattandosi di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, anche la fase di apertura delle offerte economiche sarà rimessa al Seggio; l'analisi congiunta della documentazione avverrà mediante collegamento da remoto e mediante sistemi di videoconferenza.

La verifica di congruità delle offerte anomale è rimessa al Responsabile del Procedimento con il supporto del Seggio di gara.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO

A ciascun aggiudicatario verrà richiesta, oltre alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, anche idonea copertura assicurativa per un massimale annuo RCT non inferiore a € 2.000.000,00 e RCO non inferiore a € 1.000.000,00.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario disporre la revoca del lotto n. 1 (fornitura di mascherine chirurgiche) della gara autorizzata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia in data 11 maggio 2020 (prot. 6052/2020), successivamente ratificata dal Comitato di Gestione nella seduta del 6 agosto 2020 in ragione del valore della spesa superiore ad € 2.600.000.

La nuova procedura negoziata d'urgenza, per l'affidamento della fornitura in oggetto, viene sottoposta alla S.V. in quanto la quota di spettanza dell'Agenzia è inferiore alla soglia di € 2.600.000 Iva compresa.

Ciò posto, si chiede di volere autorizzare, ai sensi del punto A.b.3.1 del Manuale Interattivo delle Procedure:

- 1) la revoca della procedura, limitatamente al lotto 1, autorizzata con provvedimento prot. n. 6052 dell'11 maggio 2020, con riserva di fornire nella prima seduta utile la dovuta informativa al Comitato di Gestione, posto che la relativa procedura era stata autorizzata, in ragione della competenza per valore, dal predetto organo;
- 2) l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (ex art. 63, comma 2, lett. c del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per la fornitura dei dispositivi sopra indicati, con importo complessivo, per la durata contrattuale di 6 mesi oltre il periodo di rinnovo per ulteriori 6 mesi, pari ad **€ 3.104.694,67 IVA compresa**. La spesa di pertinenza **di Agenzia è pari ad € 2.552.219,67 incluso IVA**.
- 3) delegare il Direttore Centrale, Amministrazione Pianificazione e Logistica e, disgiuntamente, il Capo Settore Approvvigionamenti ad interim all'adozione dei successivi atti per la revoca del Lotto 1 della procedura di gara in parola e alla sottoscrizione degli atti di gara per l'avvio della procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche, inclusa la sottoscrizione del relativo accordo quadro e del contratto esecutivo di competenza della Direzione Centrale, nonché i relativi Direttori Regionali e Provinciali alla sottoscrizione dei contratti esecutivi discendenti dall'accordo quadro di pertinenza delle Direzioni Regionali e delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca

“Firmato digitalmente”

Visto,

IL VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

“Firmato digitalmente”

Visto, si autorizza

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

“firmato digitalmente”

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente

Il Presidente

All 197 b

Copia conforme all'originale ai miei atti

L'Ufficiale rogante

Graziella Speranza

Prot. n. 2020/2016154 Rep. N. 8/2020

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 8 del 12 maggio 2020

OGGETTO: Fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per le esigenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 D.lgs. n. 50/2016

PREMESSO CHE

L'Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito anche AdeR), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel mese di febbraio 2020 ha formalizzato con gli operatori che effettuano il servizio di pulizia delle sedi aziendali un incremento delle prestazioni contrattualmente previste al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio per il personale interno e per gli utenti del servizio al pubblico attraverso una maggiore disinfezione delle principali superfici di contatto (maniglie, porte e area di front office in generale).

A tal fine, ha provveduto all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per coprire il fabbisogno della c.d "Fase 1" (visiere schermanti, tute in Tyvek, mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e Gel disinfettante).

In considerazione dell'avvio della c.d. "Fase 2" che prevede una graduale ripresa delle attività e la riapertura delle sedi aziendali e degli sportelli, l'Ufficio Sicurezza sul lavoro della Direzione Risorse Umane, con progetto tecnico redatto ai sensi art. 23, comma 15, D.lgs. N. 50/2016 (di seguito anche Codice) a firma del Responsabile della Direzione Risorse Umane (allegato 1), ha rilevato la necessità di un incremento delle quantità originariamente previste di guanti monouso, mascherine chirurgiche e gel disinfettante e relativi dispenser.

Stante l'imprevedibile evoluzione dell'epidemia in atto nonché l'impossibilità di stimare con precisione il protrarsi della stessa, al momento appare necessario provvedere all'acquisto dei prodotti e dei quantitativi di seguito riportati:

- mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia");
- guanti monouso in nitrile marchiati CE o per i quali sia stato ottenuto o avviato il processo di deroga previsto dall'art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- gel disinfettante mani con caratteristiche dettate dal Ministero della Salute (disinfettante a base di alcool con concentrazione di alcool di almeno il 60%).

stima fabbisogno dipendenti AdER	quantità	udm	stima costo unitario	stima costo totale
guanti I semestre	2090000	pezzi	0,05	104500
guanti II semestre	2090000	pezzi	0,05	104500
mascherine chirurg I semestre	770000	pezzi	0,5	385000
mascherine chirurg II semestre	770000	pezzi	0,5	385000
gel I sem	5500	litri	8,98	49390
gel II sem	5500	litri	8,98	49390
totale				1077780

L'importo complessivo massimo stimato di competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il fabbisogno di un periodo pari a sei mesi e per l'eventuale opzione di rinnovo del medesimo per un ulteriore semestre, è pari a Euro 1.077.780,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. In considerazione della tipologia dell'affidamento, non sono previsti costi per oneri

della sicurezza per rischi interferenziali. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05 marzo 2008, si esclude la predisposizione del DUVRI. La stima dei prezzi tiene conto delle analisi effettuate dall'Agenzia delle Entrate (di seguito anche AdE) per gli approvvigionamenti di sua competenza. Per la determinazione degli oneri complessivi della procedura acquisitiva alla stima della spesa sopra indicata, si deve aggiungere l'IVA indetraibile per l'Ente pari ad € 11.855,58 (5% del valore dell'IVA), per cui il valore complessivo risulta essere pari ad € 1.089.635,58.

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA GARA		
A	SERVIZI	Importi dati in €
A1	Importo comprensivo del rinnovo	1.077.780,00 €
A2	Costi per l'eliminazione delle interferenze comprensivi del rinnovo	- €
	Totale A	1.077.780,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1		
B2	Spese per le commissioni giudicatrici	- €
B3	Pagamento contributo per procedura di gara ANAC	- €
B4	Spese per pubblicità legale	- €
B5	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc)	
	Totale B	- €
	Totale (A+B)	1.077.780,00 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sul servizio (5% indetraibile)	11.855,58 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (5% indetraibile)	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (5%) (voci B4 e B5)	- €
	Totale C	11.855,58 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	1.089.635,58 €

Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2019. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Per quanto attine alla scelta della procedura acquisitiva da espletare per l'approvvigionamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2018, un protocollo d'intesa avente durata triennale con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente alla riscossione nazionale, al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

In data 5 maggio 2020, l'AdeR e l'AdE hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 8 del citato Protocollo, un atto aggiuntivo ad aggiornamento dell'allegato 2 del medesimo Protocollo d'intesa (Prot. N 1949313/2020) inserendo, tra le procedure da espletarsi congiuntamente, anche quella relativa alla fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani (e relativi dispenser erogatori esclusivamente per il fabbisogno di Agenzia delle Entrate), destinata a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 2).

Agenzia delle entrate-Riscossione, in ragione dell'accordo di cui ai precedenti punti, ha conferito all'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per avviare - in forza del predetto accordo di committenza per la fase di aggiudicazione - una procedura conforme alle previsioni di cui al D.lgs. 18

aprile 2016 n. 50. L' Agenzia delle Entrate svolgerà, pertanto, l'indicata procedura in nome proprio e in nome e per conto di AdeR.

Relativamente alla scelta della procedura da espletare - stante l'attuale indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto nonché l'impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria - oppure al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per assenza di bando idoneo - la Stazione appaltante selezionerà, tra le procedure acquisitive previste dal Codice degli appalti, quella più confacente all'approvvigionamento del richiesto fabbisogno. Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà, in ogni caso, quello del prezzo più basso trattandosi di beni aventi caratteristiche standardizzate ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett b) del D.lgs. n. 50/2016.

La procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico in modalità ASP, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della lettera d'invito, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per l'approvvigionamento dei prodotti oggetto dell'appalto, la procedura è stata strutturata in 3 lotti merceologici, così da agevolare la partecipazione delle PMI e da consentire la partecipazione di imprese specializzate nella fornitura solo di uno dei tre prodotti oggetto della presente procedura.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno partecipare alla procedura, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla Stazione appaltante.

Requisiti generali: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

È richiesto agli operatori economici di non aver concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16-ter, del D Lgs. del 2001 n. 165).

Requisiti ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016: per ciascun lotto di gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016, secondo le indicazioni della documentazione di gara.

In particolare è richiesta l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.lgs. n.50/2016) per attività inerenti l'oggetto degli Accordi Quadro.

Non vengono richiesti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali in quanto, valutato il momento emergenziale nel quale sussistono oggettive difficoltà nell'approvvigionamento dei beni oggetto dell'appalto, la richiesta di tali requisiti restringerebbe oltremodo la concorrenza escludendo dalla partecipazione operatori economici medio-piccoli o in fase di riconversione della produzione a beneficio dell'emergenza Covid-19, che potrebbero, invece, utilmente partecipare alla procedura ed assicurare un adeguato livello di fornitura.

Preventivamente alla stipula di ciascun accordo quadro verrà richiesto agli aggiudicatari di fornire un congruo campione di ciascun prodotto sul quale saranno effettuate le opportune verifiche di rispondenza alle caratteristiche minime previste nel Capitolato. Tale verifica assume valore di requisito di efficacia dell'aggiudicazione. A ciascun aggiudicatario verrà richiesta idonea copertura

assicurativa per un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Nei documenti di gara non sarà inserita la “clausola sociale” di assorbimento del personale attualmente impiegato previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, in quanto le attività oggetto di affidamento non possono definirsi ad alta intensità di manodopera in ragione del costo della manodopera che risulta inferiore (per ciascun lotto) al 50% dell'importo totale del contratto.

Le committenti stipuleranno per ciascun lotto un accordo quadro con i primi tre aggiudicatari. Gli Accordi Quadro saranno stipulati con i primi tre graduati di ciascun lotto di gara, prevedendo le seguenti percentuali di ripartizione della fornitura: 1° aggiudicatario: 40%; 2° aggiudicatario: 33%; 3° aggiudicatario: 27%. Trattandosi di un fabbisogno stimato, dette percentuali saranno applicabili all'effettivamente ordinato e non ai volumi massimi previsti in gara, per i quali l'Agenzia non si vincola all'acquisto fino a concorrenza dei quantitativi massimi stimati. In caso di mancanza del terzo aggiudicatario la percentuale di sua spettanza sarà attribuita proporzionalmente ai fornitori aggiudicatari.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a seguito della stipula dei contratti esecutivi, di durata pari a quella dell'Accordo quadro, emetterà per ciascun aggiudicatario al massimo n. 2 ordinativi di fornitura per ciascuna delle sedi di consegna indicate nel Progetto tecnico. Il primo dei due ordinativi, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso con immediatezza una volta conclusa la fase di verifica della campionatura e stipula. Il secondo ordinativo verrà, presumibilmente, inoltrato a distanza di due mesi dal primo. Il fabbisogno complessivo e i relativi ordinativi verranno suddivisi tra gli aggiudicatari secondo le regole e modalità “a cascata” descritte in ciascun Accordo Quadro e dettagliate nei Contratti esecutivi. L'ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la

consegna. Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e, conformemente a quanto disposto nel citato Allegato 2 del Protocollo di intesa del 18 aprile 2018, aggiornato in data 5 maggio 2020 (prot. N 1949313/2020),

**Il Presidente dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione
sulla base dei poteri conferiti dallo Statuto approvato con il D.P.C.M. 5 giugno
2017 (in G.U. n. 150 del 29 giugno 2017)**

DETERMINA

- di procedere all'espletamento di una procedura di affidamento congiunta con l'Agenzia delle Entrate per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani e relativi dispenser erogatori per un impegno di spesa complessivo pari a Euro 1.089.635,58, iva inclusa, comprensivo dell'eventuale rinnovo. In considerazione della tipologia dell'affidamento, non sono previsti costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali. Le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza saranno espletate dall'Agenzia delle Entrate che svolgerà, pertanto, la presente procedura in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A tal riguardo si stabilisce che:

- la procedura sarà articolata in tre lotti funzionali:
 - Lotto 1 - mascherine chirurgiche monouso per un prezzo unitario di € 0,50;
 - Lotto 2 - guanti monouso per un prezzo unitario di € 0,05;
 - Lotto 3 - gel disinfettante per un prezzo unitario al litro di € 8,98 e relativi dispenser erogatori per un prezzo unitario pari ad € 60,00;

- ciascun operatore economico potrà partecipare ad uno o più lotti e per ciascun lotto dovrà offrire un prezzo unitario inferiore ai prezzi unitari indicati dalla Stazione appaltante;
- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016;
- per ciascun Lotto sarà sottoscritto un accordo quadro;
- all'esito della stipula dell'accordo quadro, verranno stipulati dei contratti esecutivi, cui faranno seguito ordinativi di fornitura;
- la durata prevista degli accordi quadro è pari a sei mesi dalla data di sottoscrizione e si prevedrà un possibile rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di sei mesi;
- sarà possibile, ai sensi dell'art 106, comma 11, del Codice, una eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
- la consegna dei prodotti dovrà avvenire presso le sedi indicate nell'allegato n. 1 del Progetto tecnico;
- il corrispettivo effettivo maturato dall'appaltatore sarà determinato a misura sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione. Resta naturalmente inteso che l'indicato corrispettivo non vincola in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il contratto di appalto di ciascun lotto verrà sottoscritto digitalmente nella forma della scrittura privata, previa verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale e di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico- professionali di cui alle superiori premesse;

- il Responsabile del Procedimento è il Sig. Raffaele Visconti il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 3 e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà nominato al momento della sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi;
- di dare mandato disgiunto al Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi, Sig. Marco Balassi, e al Responsabile del settore Acquisti, Sig. Stefano Carosi, per porre in essere ogni atto necessario e conseguente, nessuno escluso, per la sottoscrizione degli atti contrattuali relativi alla presente procedura e di tutti gli atti modificativi ed esecutivi che si rendessero necessari durante l'esecuzione delle prestazioni, compreso l'eventuale recesso o risoluzione del rapporto contrattuale stesso nonché per apportare le eventuali modifi in diminuzione alla stima dei fabbisogni che dovessero rendersi necessarie. Il tutto con l'obbligo di dare notizia al Presidente sul risultato dell'iniziativa.

Il Presidente
Avv. Ernesto Maria Ruffini
[firmato digitalmente]

Allegati:

- All. 1: Progetto tecnico redatto ai sensi art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016
- All. 2: Atto aggiuntivo al protocollo d'intesa tra Ade e AdeR del 5 maggio 2020 e relativo allegato 2/C "Acquisizione dei beni e servizi 2020 attraverso l'indizione di procedure aperte, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016".

N. 2844 di repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 16 (sedici) del
mese di dicembre.

In Como, nel mio studio in via Ervo
Pessina n. 15.

Avanti a me dottor Enzo Nicolini, notaio in Como,
iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Como e Lecco,

è personalmente comparso il signor

TURATI Davide, nato a Como il 19 ottobre 1968, residente
in Como, via XXVII Maggio n. 25, codice fiscale TRT DVD
68R19 C933R, il quale dichiara di intervenire non in
proprio ma nella qualità di Amministratore Unico e
legale rappresentante della Società

"MABE S.R.L."

con sede in Luisago (CO), via Industria n. 18, con
capitale sociale di Euro 200.000,00 (duecentomila
virgola zero zero) interamente versato, durata sino al
31 dicembre 2030, iscritta al Registro delle Imprese di
Como, presso la Camera di Commercio di Como e Lecco, col
corrispondente numero di codice fiscale e partita IVA
02969620133, REA CO - 288580,

munito di validi poteri per stipulare il presente atto



ai sensi di legge e del vigente statuto sociale. _____

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto _____

_____ **nomina e costituisce** _____

quale procuratore speciale della suddetta società "MABE S.R.L." il signor **DAVOLI Fabrizio**, nato a Poviglio (RE) il 21 luglio 1967, residente in Boretto (RE), Via Lores Boccazzi n. 3, codice fiscale DVL FRZ 67L21 G947Q, _____

affinché in nome, per conto e nell'interesse della società mandante, sottoscriva un accordo quadro con l'Agenzia delle Entrate per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dal momento che la società mandante è risultata aggiudicataria all'esito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara a norma dell'art. 63 secondo comma lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, deliberata con provvedimento (determina a contrarre) prot. n. 9437 del 28 agosto 2020 (ID2628433 di cui alla lettera di invito archiviata nel Registro Ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con il n. 297774 del 4 settembre 2020). _____

A tal uopo, viene conferita al nominato procuratore ogni necessaria facoltà, ivi compresa quella di sottoscrivere _____

ai sensi di legge e del vigente statuto sociale._____

Detto comparente, della cui identità personale,
qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente
atto _____

—nomina e costituisce

quale procuratore speciale della suddetta società "MABE
S.R.L." il signor DAVOLI Fabrizio , nato a Poviglio (RE)
il 21 luglio 1967, residente in Boretto (RE), Via Lores
Boccazzi n. 3, codice fiscale DVL FRZ 67L21 G947Q,———

affinché in nome, per conto e nell'interesse della
società mandante, sottoscriva un accordo quadro con
l'Agenzia delle Entrate per la fornitura di mascherine
chirurgiche monouso per le esigenze dell'Agenzia delle
Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dal
momento che la società mandante è risultata
aggiudicataria all'esito della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara a norma
dell'art. 63 secondo comma lettera c) del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, deliberata con provvedimento
(determina a contrarre) prot. n. 9437 del 28 agosto 2020
(ID2628433 di cui alla lettera di invito archiviata nel
Registro Ufficiale dell'Agenzia delle Entrate con il n.
297774 del 4 settembre 2020).

A tal uopo, viene conferita al nominato procuratore ogni necessaria facoltà, ivi compresa quella di sottoscrivere

l'accordo quadro sopra menzionato, convenire tutti i patti e le condizioni dell'accordo, fare quanto altro potrebbe il rappresentante della Società stesso, se presente, con piena clausola di alter ego, in modo che il contratto stipulando abbia a risultare giuridicamente efficace, il tutto con promessa di rato e valido, da esaurirsi in unico contesto, con l'obbligo di rendiconto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto alla Parte che l'approva e lo conferma.——

Consta il presente atto di un sol foglio, scritto in gran parte da mio fiduciario con mezzo meccanico e in minor parte da me notaio a mano, su *due* ——

intere facciate e su questa sin qui.——

Deepti
Murthy

[Signature]



N. 89620 di Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

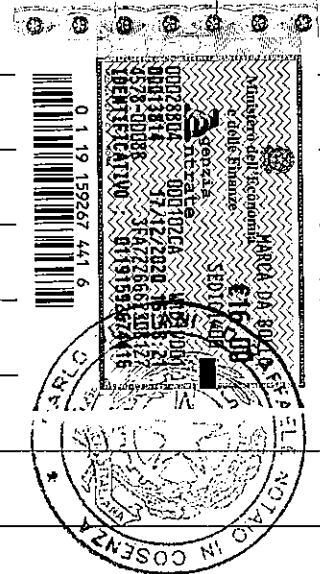
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di
dicembre.

In Cosenza, nel mio studio sito al Corso Mazzini n.121.

Avanti a me Dott. CARLO VIGGIANI, Notaio in Cosenza,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

E' COMPARSA

- CIANCIO MARILENA ALESSANDRA nata in Santa Sofia
d'Epiro (CS) il 9 maggio 1970 e residente in
Castrovillari (CS) alla via dell'Artigianato n.40,
c.f.n.CNC MLN 70E49 I309J, la quale interviene al
presente atto per conto ed in rappresentanza della
società "GLF S.A.S. DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA &
C.", con sede in Castrovillari (CS) alla via Timpone di
Scifariello, s.n.c., Zona P.I.P. II Traversa, indirizzo
di posta elettronica certificata "glf@gigapec.it" e con
il capitale sociale di euro 150.000,00 (euro
centocinquantamila e zero centesimi), iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Cosenza con codice fiscale,
numero di iscrizione e P.IVA 03073420782, R.E.A.
n.CS-209055, nella sua qualità di socio



accomandatario-amministratore e legale rappresentante

di detta società presso la quale domicilia per la carica.

Detta comparente della cui identità personale,

qualifica e poteri io notaio sono certo, con il

presente atto dichiara di conferire, come conferisce,

procura speciale e per quanto infra generale, al signor

GAROFALO GRAZIANO, nato in San Giorgio a Cremano (NA)

il 7 settembre 1972 e residente in Castrovillari (CS)

al Viale Padre Francesco Russo, s.n., c.f.n.GRF GZN

72P07 H892K, affinché in nome, vece e conto della

società "**GLF S.A.S. DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA &**

C.", abbia a firmare un contratto relativo alla

procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando di gara finalizzata alla sottoscrizione di un

accordo quadro per la fornitura di mascherine

chirurgiche monouso, per le esigenze dell'Agenzia delle

Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

avviata con Determinazione del Direttore dell'Agenzia

delle Entrate (provvedimento prot. n.0009352 del

25-08-2020), lettera di invito prot. n. 0297774 del

04-09-2020.U, e aggiudicata con provvedimento di

aggiudicazione "AGE.AGEDC001.REGISTRO

INTERNO.0012919.24-11-2020-R", nella percentuale di

ripartizione di seguito indicata, alla predetta società

GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. (partita

IVA n.03073420782), nella percentuale del 27%

dell'intera fornitura, pari a 1.094.772 pezzi per la

durata semestrale, prezzo offerto per singola

mascherina € 0,067.

A tal uopo vengono conferite al nominato procuratore

tutte le più ampie ed estese facoltà ed in particolare

quelle di:

- intervenire nello stipulando contratto e firmarlo;

- fare in genere per l'espletamento del presente

mandato quanto verrà ritenuto utile, necessario o

conveniente e che far potrebbe la parte mandante se

presente, in modo che non possa mai essere alla parte

mandataria opposto difetto di rappresentanza o mancanza

di poteri, con obbligo nella parte mandante di avere

per rato e valido ed approvato l'operato del

procuratore senza necessità alcuna di ratifica e sotto

gli obblighi di legge.

La comparente, infine, dichiara di aver ricevuto da me

Notaio le informazioni di cui al regolamento UE

n.679/2016 G.D.P.R. e di prestare, con la

sottoscrizione del presente atto, il consenso

all'utilizzazione dei propri dati in relazione alla

funzione espletata e secondo quanto previsto dalla

Legge.

Io
notaio ho letto il presente atto alla comparente che
dichiara di approvarlo.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia
personale direzione su di un foglio per tre intere
pagine, oltre la quarta sin qui.

Cicero Perline Alessandrini



Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2628433
Nome Gara	Fornitura di mascherine chirurgiche monouso
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Mascherine chirurgiche monouso)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA
Partita IVA	06363391001
Indirizzo	VIA GIORGIONE 159 - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. Società in Accomandita Semplice
Partita IVA	03073420782
Codice Fiscale Impresa	03073420782
Provincia sede registro imprese	CS
Numero iscrizione registro imprese	03073420782
Codice Ditta INAIL	209055
n. P.A.T.	021257073
Matricola aziendale INPS	2507329448
CCNL applicato	Produzione DM
Settore	Fabbricazione di Altre attrezzature ed altre articoli di sciurezza
Indirizzo sede legale	VIA TIMPONE DI SCIFARIELLO ZONA P.I.P. II TRAVERSA - CASTROVILLARI (CS)
Telefono	0981483001
Fax	0981483001
PEC Registro Imprese	GLF@GIGAPEC.IT
Offerta sottoscritta da	CIANCIO MARILENA

	ALESSANDRA
--	-------------------

Scheda di Offerta	
Descrizione	Copia di lotto 1 - Mascherine chirurgiche monouso
Offerta Economica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Mascherine chirurgiche Monouso	0,067
Valore totale offerto	271665,5700

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2628433
Nome Gara	Fornitura di mascherine chirurgiche monouso
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Mascherine chirurgiche monouso)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA
Partita IVA	06363391001
Indirizzo	VIA GIORGIONE 159 - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	MABE SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02969620133
Codice Fiscale Impresa	02969620133
Provincia sede registro imprese	CO
Numero iscrizione registro imprese	CO-288580
Codice Ditta INAIL	1848745105
n. P.A.T.	20661589
Matricola aziendale INPS	2415723839
CCNL applicato	TERZIARIO CONFCOMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA INDUSTRIA 18 - LUISAGO (CO)
Telefono	0315001377
Fax	031261305
PEC Registro Imprese	COMMERCIALE@MABESRL.IT
Offerta sottoscritta da	TURATI DAVIDE

Scheda di Offerta	
Descrizione	Copia di lotto 1 - Mascherine chirurgiche monouso
Offerta Economica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Mascherine chirurgiche Monouso	0,0548
Valore totale offerto	222198,1080

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2628433
Nome Gara	Fornitura di mascherine chirurgiche monouso
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Mascherine chirurgiche monouso)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E LOGISTICA
Partita IVA	06363391001
Indirizzo	VIA GIORGIONE 159 - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	08663331216
Codice Fiscale Impresa	08663331216
Provincia sede registro imprese	NA
Numero iscrizione registro imprese	08663331216
Codice Ditta INAIL	20126082/79
n. P.A.T.	N95149073/01
Matricola aziendale INPS	5137597209-02
CCNL applicato	001
Settore	Abbigliamento
Indirizzo sede legale	VIA CAMPIONI 30 - SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
Telefono	0818655076
Fax	0818655076
PEC Registro Imprese	gmffashiongroup@legalmail.it
Offerta sottoscritta da	MANZI MARIANNA

Scheda di Offerta	
Descrizione	Copia di lotto 1 - Mascherine chirurgiche monouso
Offerta Economica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Mascherine chirurgiche Monouso	0,05
Valore totale offerto	202735,5000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**